

Scheda 45 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2000/5083 – ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. "Inceneritore a Massafra (Taranto). Sentenza della Corte di Giustizia del 23 novembre 2006".

.Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta l'incompleta esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia in data 23 novembre 2006 ex art. 226 TCE, nella Causa C- 486/04, in cui la Corte dichiarava la violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 n. 1 e all'art.4 nn. 1, 2 e 3 della Direttiva n. 85/337/CEE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale (nel prosieguo "procedura V.I.A.") derivante da determinati progetti pubblici e/o privati. In particolare la sentenza - con riferimento all'inceneritore di rifiuti sito in Massafra (TA) contestava che:

1) il progetto fosse stato autorizzato senza aver previamente espletato una procedura di V.I.A.; 2) la normativa italiana – segnatamente l'art. 3 comma 1 del DPCM 3 settembre 1999 – inquadrasse tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui l'espletamento della V. I. A. non fosse obbligatorio, essendo rimesso alle autorità competenti valutare, caso per caso, se fosse opportuno attivare tale procedura, laddove la Direttiva, per converso, ha inserito tale tipologia di inceneritori nell'ambito di quei progetti per cui per cui la V. I. A. è imprescindibile e non aleatoria; 3) in terzo luogo, il fatto che il medesimo art. 3 stabilisse che per i progetti, autorizzati mediante "procedura semplificata" non fosse previsto l'obbligo di espletare la procedura di V. I. A.: a riguardo la Commissione aveva precisato che la Direttiva, pur ammettendo la possibilità di soprassedere all'espletamento obbligatorio della VIA, ha subordinato tale possibilità alla sussistenza di presupposti specifici, fra i quali non è inclusa la circostanza dell'essere stato, l'inceneritore, autorizzato mediante procedura semplificata. La Commissione osserva come la procedura di V.I.A. ancora non sia stata espletata con riferimento all'Inceneritore di Massafra.

Stato della Procedura

In data 6 maggio 2008 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 228 TCE. Le violazioni di carattere normativo sono state sanate con D.Lgs 4/2008, n. 4 (art. 36, comma 3, lett. aa) e allegato III, lett. m) ed n).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 46 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2000/4554 ex art. 228 Trattato CE**

“Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana la mancata esecuzione dei provvedimenti da adottare in ottemperanza della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 16 dicembre 2004 causa C 516/03, per violazione degli articoli 4 e 8 della Direttiva del consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti (con riferimento alla discarica di Campolungo).

In data 16 dicembre 2004 la Corte di Giustizia ha riconosciuto che l'Italia non ha adottato i provvedimenti necessari, affinché i rifiuti fossero raccolti in base alla direttiva 75/442/CEE.

Successivamente, la Commissione europea ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 228, nel dicembre 2005, a cui la Repubblica Italiana ha risposto con nota del 2 marzo 2006.

In particolare, la Commissione Europea ha osservato che la sentenza concerne l'intera discarica, mentre le informazioni fornite riguardavano il 70% degli interventi previsti.

Stato della Procedura

In data 15 aprile 2006, la CE ha notificato il Parere Motivato n. C (2006) 1228 ex art. 228 TCE.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni aggiuntive riguardo la discarica e hanno riferito che i lavori verranno effettuati nel 2007. In data 14 aprile 2008, il Ministero dell’Ambiente, ha fornito ulteriori aggiornamenti sui lavori in corso, rispetto ai quali non risultano repliche della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di adeguamento della discarica, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 47 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1999/4797 ex art. 228 del Trattato CE
"Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

Violazione

La Commissione contesta alla Repubblica italiana la mancata esecuzione della sentenza della Corte del 9 settembre 2004 causa C-383/02 e la violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva del Consiglio, 75/442/CEE relativa ai rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti, depositati nelle discariche di Rodano, fossero recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente e che il detentore di rifiuti, depositati in tali discariche, li consegnasse ad un raccoglitore privato o pubblico.

Nel settembre del 2004, la Corte si è pronunciata sulla causa C-383/02 con sentenza ex art. 226 del Trattato, sostenendo che l'Italia ha violato la direttiva sui rifiuti per quanto riguarda tre discariche di rifiuti pericolosi situate sul sito di un ex impianto chimico. Le discariche, considerate una minaccia per la salute umana a causa dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque sotterranee, sono state chiuse nel 1983 e sono in attesa di bonifica dal 1986.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso un parere motivato ex art. 228 del Trattato CE in data 19.12.2005, vista la mancata attuazione degli adempimenti richiesti nella sentenza della Corte del 2004.

Intanto, per riqualificare l'area è stato sottoscritto un accordo di Programma ed il Ministero dell'Ambiente invia periodicamente elementi informativi a Bruxelles.

La Commissione ha, quindi, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio, da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto negativo sulla finanza pubblica, derivante dai costi relativi ai lavori di bonifica dei siti coinvolti, facenti carico alle Amministrazioni interessate.

Scheda 48 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 1999/4006 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Non conformità art. 1 Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione dell'art. 1, lettera a), della Direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE.

L'art.1 lettera a) ricomprende nella nozione di rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto, rientrante nell'elenco contenuto nella Decisione 532/2000/CE e successive modifiche, di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi, o abbia l'obbligo di disfarsi. La Commissione ha ritenuto non conforme alla Direttiva in questione il documento, elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, con il quale si escludevano dalla nozione di “rifiuto” gli scarti alimentari destinati ad alimentazione per animali.

Le Autorità Italiane non hanno contestato le censure della Commissione, precisando che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome aveva ricondotto anche gli scarti, destinati alla produzione di mangimi per animali, nell'ambito della nozione di “rifiuto” e quindi nella sfera di applicazione della Direttiva 75/442/CEE.

La Commissione ha contestato, nella successiva Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1998, l'esclusione dei predetti residui dalla nozione di “rifiuto”, ritenendola in contrasto con la Direttiva 75/442/CEE, in quanto le finalità di protezione dell'ambiente impongono di estendere la nozione di “rifiuto” anche agli scarti comunque riutilizzati. Inoltre, si osserva che la Direttiva risulta ulteriormente violata dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.07.2002, che esclude dal concetto di “rifiuto” gli scarti dell'industria agroalimentare se riutilizzati nel ciclo alimentare zootecnico. La Commissione rileva, da ultimo, l'illegittimità dell'art. 23 della L. n. 179 del 31 luglio 2002, poichè esclude dalla nozione di “rifiuto” i residui derivanti dalle preparazioni nelle cucine.

Stato della Procedura

A seguito del ricorso presentato in data 2 maggio 2005, in data 18 dicembre 2007 la Corte di Giustizia ha emanato una sentenza ex art. 226 TCE (causa 195/05), dichiarando la violazione, da parte della Repubblica Italiana, della Direttiva n. 75/ 442/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 49 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/4802 ex art. 228 del Trattato CE "Valutazione impatto ambientale "stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

Violazione degli articoli 4 e 8 della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti in materia ambientale, modificata dalla direttiva 91/156CEE.

L'Italia non ha adottato le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti stoccati in discarica, presenti nel sito dell'ex stabilimento Enichem di Manfredonia e nella discarica di Pariti 1 nel Comune di Manfredonia, fossero recuperati o smaltiti senza pericoli.

Inoltre, per quanto riguarda le discariche Pariti e Conte di Troia esterne al sito Enichem, la Commissione Europea ha constatato che nulla in concreto era stato fatto nonostante le dichiarazioni del Ministro dell'Ambiente rese nel corso della Conferenza di Servizi del 2000.

La procedura di messa in mora è stata avviata nel 2000, è seguito un Parere motivato il 24 novembre 2000 e, successivamente, a seguito del persistere della situazione, è stato intentato un ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE. La Corte, con sentenza del 25 novembre 2004, ha ritenuto fondata la censura della Commissione, in quanto le autorità italiane hanno ommesso, entro il termine stabilito in sede di parere motivato, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti fossero recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente.

Inoltre, la Corte ha statuito che i proprietari delle discariche devono considerarsi detentori di rifiuti e consegnare gli stessi ad un raccoglitore privato, o provvedere essi stessi al recupero.

In seguito ai rilievi formulati dalle Autorità comunitarie, in ambito nazionale sono stati avviati i lavori per la bonifica dei siti interessati.

Stato della Procedura

Attualmente si è allo stadio di Parere motivato ex art. 228 (del 19.12.2005). La Commissione ha, tuttavia, deciso in data 21 marzo 2007 di "sospendere il deposito presso la Corte di giustizia del ricorso ex art. 228 TCE", subordinando tale decisione al regolare invio da parte delle autorità italiane di puntuali informazioni sul proseguimento dei lavori di bonifica dei siti interessati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura determina un impatto finanziario negativo, dovuto all'aumento dei costi facenti carico alle Amministrazioni interessate, a causa dei lavori di bonifica dei siti coinvolti.

Scheda 50 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 1998/2346 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva n. 92/43/CEE del 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede l'istituzione – a mezzo di un'apposita procedura definita dall'articolo 3 della Direttiva – di una rete ecologica europea, denominata Natura 2000, costituita da un'insieme di Siti di Comunitaria Importanza (SIC), meritevoli di una particolare protezione da parte degli Stati Membri. Al riguardo, la Commissione evidenzia come l'intervento turistico "Is Arenas", localizzato nel comune di Narbolia (Oristano), sia stato realizzato in violazione dell'articolo 6 della summenzionata Direttiva.

Tale articolo prevede che la realizzazione di un progetto, non connesso alla gestione del sito e suscettibile di produrre un impatto negativo sulla sua conservazione, impone il previo espletamento di una procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA); inoltre, qualora dall'espletamento della VIA emerga che il progetto produce effetti ambientali negativi, esso è realizzabile solo se sussiste un interesse di pubblica rilevanza e si adottino delle misure compensative del danno all'ambiente.

Nel caso di specie, la Commissione rappresenta l'irregolarità della procedura di VIA espletata, essendo il progetto dannoso per l'ambiente e non essendo state adottate le conseguenti misure compensative. Sostenendo le Autorità italiane che talune aree, come quelle toccate dall'intervento di cui sopra, sono meno rilevanti ai fini ambientali, formulando quindi l'ipotesi di escluderle dai SIC, la Commissione ha disposto una perizia in loco in data 15 aprile 2005 e, pur constatando la minore rilevanza delle "aree pineta", ha evidenziato come il loro mantenimento all'interno del SIC sia comunque necessario ai fini della conservazione degli habitat.

Stato della Procedura

In data 13 dicembre 2005 la Commissione ha inoltrato una Messa in Mora Complementare.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalle attività previste a carico delle Autorità locali, in adeguamento alle richieste della Commissione, derivano oneri finanziari in termini di maggiori spese, imputate al programma Operativo della Regione Sardegna 2000 - 2006, cofinanziato con fondi dell'Unione europea.

Appalti

Appalti

Il settore degli Appalti contempla, allo stato attuale, 22 procedure di infrazione, tutte relative a presunte violazioni del diritto comunitario.

Due delle procedure meno recenti (la n. 2002/5260 e la n. 1999/5352), risultano già transitate alla fase propriamente contenziosa ex art. 228 TCE. Le rimanenti procedure sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex articolo 226 del trattato CE.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, rilevano le seguenti procedure, la cui composizione è suscettibile di comportare oneri per le amministrazioni interessate, derivabili, in larga parte, da eventuali contenziosi con gli organismi privati affidatari dei servizi contestati da Bruxelles.

Trattasi, in particolare, delle seguenti procedure:

Procedura n. 2007/4562: "Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO Pontinia s.r.l";

Procedura 2007/4440 "Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a";

Procedura n. 2007/4376 "Non conformità di appalto pubblico con gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli artt. 43 e 49 TCE";

Procedura n. 2006/4496 "Affidamento da parte del Comune di Contigliano (RI) del servizio gestione rifiuti alla società AMA servizi s.r.l";

Procedura n. 2005/2336 "Affidamento della Regione Puglia di appalti di servizi informatici all'ATI TECNOPOLIS di Bari";

Nel caso, invece, della **Procedura n. 2004/4963** "Affidamento lavori per la realizzazione di una tranvia su gomma per il Comune di l'Aquila", si rileva una riduzione delle spese a carico del bilancio pubblico, conseguente all'eliminazione di un canone inizialmente previsto a carico dell'Amministrazione concedente.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2007/4832	Offerte di servizi bancari per Università di Parma	MM	No
Scheda 2 2007/4649	Realizzazione linea B1 metropolitana di Roma	MM	No
Scheda 3 2007/4562	Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO PONTINIA s.r.l	MM	Si
Scheda 4 2007/4531	Modifica della concessione per la realizzazione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano	MM	No
Scheda 5 2007/4467	Modalità di affidamento per la realizzazione della città dello Sport Università di Tor Vergata	MM	No
Scheda 6 2007/4440	Comuni di Pistoia, Quarrata e Larciano (PT) - Affidamento di servizi relativi alla gestione di farmacie comunali alla società FAR.COM. S.p.a.	MM	Si
Scheda 7 2007/4376	Non conformità di appalto pubblico con gli articoli 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE e di concessione di servizi pubblici con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE	PM	Si
Scheda 8 2007/4269	Affidamento del servizio idrico da parte dell'ATO 2 Marche	PM	No
Scheda 9 2007/2309	Incompleta trasposizione del Codice degli appalti	MM	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 10 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio gestione rifiuti alla società AMA Servizi Sr.l.	PM	Si
Scheda 11 2006/4419	Proroga concessione autostradale per Autocamionale Cisa	MM	No
Scheda 12 2006/4378	Proroga concessione autostrada Brescia – Verona-Vicenza-Padova	MM	No
Scheda 13 2006/4264	Appalti di pubblici servizi – proroga delle convenzioni per gli interventi in favore delle imprese artigiane	MM	No
Scheda 14 2005/4376	Affidamento di servizi alla società ASTER da parte del Comune di Genova	MM	No
Scheda 15 2005/2336	Affidamento della Regione Puglia di appalti di servizi informatici alla società ATI Tecnopolis Bari	PM	Si
Scheda 16 2004/4963	Affidamento lavori per la realizzazione di una tramvia su gomma nel Comune di L'Aquila	RIC C-437/07	Si
Scheda 17 2003/5352	Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE	RIC C-157/06	No

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Scheda 18 2003/2158	Acquisizione diretta di elicotteri "Agusta o Agusta Bell" da parte del governo italiano	SC 8.04.08 C-337/05	No
Scheda 19 2002/5260	Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai Comuni della regione Sicilia	MM2	No
Scheda 20 2001/2182	Compatibilità comunitaria di disposizioni della legge Merloni in materia di infrastrutture e trasporti	SC 21.02.08 C-412/04	No
Scheda 21 2000/4926	Affidamento di servizi informatici del Comune di Mantova	RIC C-371/05	No
Scheda 22 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive in materia ippica	MM2	No

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4832 – ex articolo 226 del Trattato CE.**

"Offerte di servizi bancari per l'Università di Parma".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Università e della Ricerca.**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione della Direttiva 2004/18/CE sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, facendo riferimento alla gara di appalto che l'Università di Parma, ha pubblicato, con bando del 31 agosto 2007 per garantire il proprio servizio di cassa per tre anni. Con tale atto si è stabilito che i partecipanti alla relativa gara presentassero determinati requisiti, attinenti sia all'esercizio attuale di un servizio di cassa o tesoreria per conto di Università italiane, sia alla presente disponibilità di agenzie nel comune di Parma con non meno di 12 sportelli.

Dal momento che l'appalto sopra descritto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/18/CE, la Commissione osserva come le predette condizioni di partecipazione siano censurabili, in quanto incompatibili con il combinato disposto degli artt. 2 e 44 della Direttiva 2004/18/CE in base al quale, nell'aggiudicazione di un appalto pubblico, le Amministrazioni aggiudicatrici debbono trattare i concorrenti in modo non discriminatorio, potendo richiedere loro, pertanto, solo i "livelli minimi di capacità" connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto. Al riguardo, la Commissione rileva che la richiesta di una pregressa gestione per altre Università italiane e dell'esistenza di sportelli nel Comune di Parma, risulta lesiva del principio di concorrenza, in quanto avvantaggia gli operatori economici già stabiliti in Italia in danno degli stranieri. Peraltro, tali condizioni non soddisfano i criteri di connessione e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto, di cui all'art. 44. Per converso le autorità Italiane ritengono soddisfatti tali criteri in quanto la prima delle condizioni predette garantisce all'amministrazione prestazioni tecnicamente adeguate, mentre la seconda facilita l'utilizzazione del servizio da parte degli studenti residenti nel Comune e degli operatori amministrativi e contabili dell'Università.

Stato della Procedura

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Costituzione in Mora ai sensi dell'art. 226 TCE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4649 – ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Appalto pubblico per la progettazione e realizzazione della Linea B1 della Metropolitana di Roma – Modifiche contrattuali, attribuzione di lavori supplementari."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Roma, Roma Metropolitane S.r.L, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'appalto pubblico di lavori, affidato dal Comune di Roma all "ATI Risalto", con le Direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

L'appalto in questione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una linea metropolitana sotterranea di per un importo pari a 379.070.591,53 Euro. Tuttavia, successivamente alla stipula del contratto d'appalto, le condizioni essenziali dell'accordo sono state modificate in maniera rilevante, con l'affidamento all'aggiudicatario della realizzazione di lavori nuovi rispetto a quelli descritti nel bando di gara, fra cui la realizzazione della nuova linea B1.

Tali varianti sono state adottate con delibere e ordinanze dell'amministrazione comunale di Roma sulla base dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 (nel prosieguo: OPCM), che ha affermato la "somma urgenza" di realizzare le opere integrative summenzionate.

Al riguardo, la Commissione rappresenta l'illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali evidenziando che, ammontando l'importo dei "lavori" integrativi a 169 milioni di euro, la loro realizzazione deve considerarsi come un nuovo e distinto appalto rispetto a quello originario, anche in ragione del fatto che la situazione di urgenza segnalata dall'OPCM rimane non dimostrata.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando l'Italia a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 29 febbraio 2008.

Impatto finanziario

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4562 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Affidamento diretto dei servizi di igiene ambientale alla TRA.SCO PONTINIA s.r.l.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico.

Violazione

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli artt. 28 e 35 della Direttiva 2004/18/CE, nonché degli artt. 43 e 49 del Trattato CE. In particolare, la direttiva menzionata prevede che l'affidamento degli appalti di servizi, di importo uguale o superiore alla soglia fissata dalla direttiva stessa, deve essere effettuato in base a procedure di messa in concorrenza, mentre gli artt. 43 e 49 TCE attengono ai principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Nel caso di specie, il Comune di Norma (LT) ha affidato alla società Tra.sco Pontina s.r.l., al cui capitale sociale esso partecipa in ragione dell'1%, l'appalto della gestione dei rifiuti solidi urbani, senza previa messa in concorrenza.

In proposito, la Commissione osserva che l'aggiudicazione di tale appalto, a prescindere dall'entità del suo importo, avrebbe dovuto seguire i criteri delle procedure concorrenziali e che, ove l'importo dell'appalto fosse stato pari o superiore alla soglia comunitaria, l'aggiudicazione sarebbe ricaduta nella sfera di applicazione degli artt. 28 e 35 della Direttiva 2004/18/CE, i quali prevedono, a riguardo, la messa in concorrenza. Nel caso, invece, in cui l'importo dell'appalto fosse stato inferiore alla soglia predetta, il medesimo sarebbe stato ugualmente soggetto ad una procedura concorrenziale, in forza dei principi sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE i quali, in materia di appalti, si ritengono soddisfatti soltanto in virtù di prassi aggiudicative aperte alla partecipazione di tutti i soggetti interessati. Peraltro la Tra.sco non può configurarsi come società “in house”, in quanto non sussisterebbe un elemento fondamentale di tale tipologia. Infatti, il Comune possiede soltanto la esigua quota dell'1% del capitale sociale, non sufficiente a consentirgli di esercitare sulla società un tipo di controllo assimilabile, per intensità, a quello dispiegato sui propri servizi.

Stato della Procedura

In data 5 giugno 2008 la Commissione Europea ha inviato alla Repubblica Italiana una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, dovuto a possibili spese di natura amministrativa che potrebbero derivare qualora l'affidamento venisse annullato, anche in relazione all'eventuale contenzioso aperto dall'attuale affidataria del servizio.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2007/4531 – Procedura di infrazione ex art. 226**

“Realizzazione e gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano: convenzione con la Brebemi S.p.A.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento alla stipula di una nuova convenzione nel 2007 con la società Brebemi S.p.A. per la realizzazione e la gestione dell'autostrada Brescia-Bergamo-Milano.

Trattasi della convenzione stipulata tra la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (società dell'ANAS competente per le concessioni autostradali) e la società Brebemi S.p.A., riguardante l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, che rinnova la concessione attribuita nel 2003 a seguito di apposita gara.

Secondo la Commissione, tale nuova convenzione contrasta con la predetta normativa comunitaria, in quanto modificativa di condizioni sostanziali della precedente, riguardo a:

- 1) oggetto della concessione (si prevedono lavori supplementari);
- 2) remunerazione del concessionario (tariffe di pedaggio);
- 3) meccanismo finanziario (ammortamento dei costi).

Ad avviso della Commissione, la convenzione 2007 rappresenta, di fatto, una nuova concessione che avrebbe dovuto essere attribuita a seguito di una nuova procedura di messa in concorrenza. Inoltre, considerando che la nuova convenzione prevede anche la facoltà di affidare alla Brebemi S.p.A. la progettazione e realizzazione della tangenziale est esterna di Milano (TEM), la Commissione ritiene che venga a configurarsi anche la violazione determinata da un affidamento diretto di opere senza espletamento di gara, in contrasto con la predetta direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici.

A seguito della Messa in Mora inviata dalla Commissione, il caso è stato reso oggetto di esame nel corso di un incontro tenutosi nel mese di Marzo 2008 presso i servizi della Commissione.

L'efficacia della Convenzione contestata è subordinata all'esito della procedura di infrazione.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha notificato una messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2007/4467 – Procedura di infrazione ex art. 226 “Università Tor Vergata di Roma – Realizzazione del Complesso sportivo “Città dello sport”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca.

Violazione

La Commissione contesta la violazione delle direttive 93/37/CEE, 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, con riferimento ai lavori per la realizzazione del complesso “Città dello sport” presso l'Università Tor Vergata di Roma, in previsione dei mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009. Secondo la Commissione, contrasta con la predetta normativa comunitaria, in primo luogo, l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, con la quale è stata prevista la possibilità di derogare alla normativa in materia di affidamento di lavori pubblici per la realizzazione della città dello sport presso l'Università di Tor Vergata di Roma. Ad avviso della Commissione, la predetta ordinanza contiene una previsione di deroga, di carattere generale, nei confronti delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di attribuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, senza che ricorrano le tassative condizioni di eccezionalità ed urgenza, che tali norme espressamente prevedono per consentire l'affidamento delle attività senza il rispetto delle regole di pubblicità e partecipazione stabilite dalla normativa derogata. Di conseguenza, la Commissione ritiene illegittimo l'affidamento dell'appalto di lavori, concernente la realizzazione del predetto complesso sportivo, mediante procedura negoziata e quindi senza emanazione di bando di gara, non sussistendone le condizioni prescritte dalla normativa.

Stato della Procedura

La Commissione europea ha presentato una lettera di messa in mora ex art. 226 in data 17/10/2007, invitando le Autorità italiane a trasmettere osservazioni e fornire i necessari chiarimenti sulla questione. L'Università Tor Vergata di Roma, dando seguito ai rilievi della Commissione come rappresentati in una Messa in Mora, in data 9 luglio 2008 ha riferito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di avere tempestivamente ed in modo puntuale fornito alla Commissione Europea tutti i dati rilevanti nella fattispecie concreta, dai quali – ad avviso del medesimo Ateneo – emerge che non vi è stata violazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.